TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 82

R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; D. Lt. 23 marzo 1916, n. 379 modif

Avanzamento del personale in congedo. I sottocapi ed i comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi non possono, durante la posizione di congedo, conseguire avanzamento.

I sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado, (salvo il disposto del seguente art. 82-bis). L'avanzamento ha luogo, per essi, ad anzianita', per ruolo e per grado, nei limiti fissati ogni anno dal Ministero della marina, in relazione alla' necessita' della mobilitazione.

Per lo scrutinio e per la nomina di capi di 1a classe in congedo a sottotenente in ciascun ruolo di ufficiali del C.R.E.M. nella riserva si applicano le disposizioni dell'art. 76 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni.

Per l'avanzamento dei capi di 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in congedo, la Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 56 prendera' in esame un numero di capi di 2ª, di 3ª classe e di secondi capi doppio di quello fissato quale limite per le promozioni a capo di 1ª, 2ª e 3ª classe.

L'avanzamento dei sottufficiali in congedo deve, in ogni caso, seguire quello dei colleghi di carriera di pari grado all'anzianita' della rispettiva categoria e specialita', fatta astrazione di coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi o pretermessi nell'avanzamento o per i quali sia sospeso il giudizio.

Per i sottufficiali in congedo non sono prescritti periodi di imbarco, ne' corsi od esami di abilitazione al grado superiore.

Per i sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra si prescinde inoltre dalla loro idoneita' fisica. Essi, all'atto della nomina ad ufficiale, sono inscritti, in un ruolo speciale, secondo e' previsto dall'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397, ma non possono ottenere la riassunzione in servizio sedentario.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali in congedo dichiarati per due volte, anche non consecutive, inidonei all'avanzamento.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1936, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-82-r-d-23-maggio-1915-n-748-art-1-d-lt-23-marzo-1916-n-379-modif/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it